

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di novembre 2020. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere	3
Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19	4
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n. 232/2016, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 1432381 del 23 dicembre 2019 e n. 248558 del 30 giugno 2020	9
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del D.L. n. 104/2020	9
Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate	11



Riscossione – Mod. F24 - Credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate - articolo 44-bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34/2019.....	12
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137/2020 e all'articolo 2 del D.L. n. 149/2020	13
Attuazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.	15
Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	17
Disposizioni attuative del D.Lgs. n. 100/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica e del decreto del MEF del 17 novembre 2020. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni.....	17
Riscossione - Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, di cui al D.P.R. n. 131/1986 e all'imposta sulle donazioni di cui al D.L. n. 262/2002 e al D.Lgs. n. 346/1990, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate	18
Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 - Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.	19



Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

Con Provvedimento del 6 novembre 2020, prot. n. 348195/2020, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 6 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'invio di comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero nel 2017, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

Il Provvedimento esaminato, al punto 3, prevede che la comunicazione debba contenere le seguenti informazioni:

- a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- c) codice atto;
- d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l'indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;
- e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio Cassetto fiscale;
- f) istruzioni (contenute in un apposito allegato) circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;
- g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, prioritariamente tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente;
- h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, prioritariamente mediante PEC, email o telefono, e, per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus, recandosi in ufficio solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza, come da indicazioni presenti sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del successivo punto 4 del Provvedimento in commento, i contribuenti che hanno ricevuto la suddetta comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997.



Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19.

Con Decreto Legge 9 novembre 2020 n. 149, pubblicato sulla G.U. n. 279 del 9 novembre 2020, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19.

Segnaliamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali (art. 1) L'art. 1 del D.L. n. 149/2020 (in seguito anche Decreto Ristori bis) modifica la disciplina del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori).

In particolare, con l'art. 1, comma 1, del Decreto in commento viene sostituito l'allegato 1 al D.L. n. 137/2020.

Con il nuovo allegato vengono ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo, comprendendo ora anche, tra le altre:

- ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- attività delle lavanderie industriali, traduzione e interpretariato, musei, bus turistici.

Con il successivo comma 2 del medesimo art. 1 del D.L. 149/2020 viene aumentato di un ulteriore 50 per cento il contributo previsto dall'art. 1 del Decreto Ristori per gli operatori dei settori economici relativi a gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 563000) e alberghi (codice Ateco 551000), con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse o arancioni), come individuate con le ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020.

Il comma 4 dell'art. 1 del Decreto in esame prevede che il contributo previsto dal D.L. n. 137/2020 è riconosciuto, per l'anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Ai sensi dell'anzidetta disposizione normativa il contributo viene erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di apposita istanza secondo le modalità disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al comma 11 dell'art. 1 del citato D.L. n. 137 del 2020.



Il successivo comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 149/2020 prevede che il contributo:

- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nel nuovo Allegato 1, sarà determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137/2020;
- per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nel nuovo Allegato 1, spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del D.L. n. 137/2020 e sarà determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (art. 2)

L'art. 2, comma 1, del Decreto Legge Ristori bis istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020.

Ai sensi della suindicata disposizione normativa, l'indennizzo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che svolgono, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 all'esaminato Decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il successivo comma 2 dell'art. 2 in commento stabilisce che anche al nuovo contributo a fondo perduto si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'art. 1 del D.L. 137/2020.

Pertanto, ai sensi di tale rimando:

- l'indennizzo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai due terzi di quello realizzato nello stesso mese dell'anno precedente (occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni) ovvero, per chi ha attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di tale condizione;
- per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo, l'indennizzo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate;



- l'importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

Il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 149/2020 stabilisce, altresì, che il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (art. 4)

L'articolo 4 del D.L. n. 149/2020 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, previsto dall'articolo 8 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del presente Decreto.

Il credito in esame è riconosciuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Cancellazione della seconda rata IMU (art. 5)

L'art. 5, comma 1, del Decreto in commento prevede che non è dovuta la seconda rata dell'IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 dell'esaminato Decreto, a condizione che:

- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del Decreto in commento.

Inoltre, ai sensi dell'anzidetta disposizione normativa, restano ferme le disposizioni dell'art. 78 del D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo e dell'art. 9 del D.L. n. 137/2020, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 6)

L'articolo 6 del Decreto Ristori bis stabilisce che la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Decreto Agosto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati



approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 allegati al Decreto in commento, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti, che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni), si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del primo semestre 2020.

L'anzidetta disposizione normativa prevede, altresì, che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione dei versamenti tributari (art. 7)

L'art. 7, comma 1, del D.L. n. 149/2020 prevede, per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 dell'esaminato Decreto, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- ai versamenti relativi all'IVA.

Il comma 2 dell'anzidetta disposizione normativa prevede che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Ai sensi del successivo comma 3 i suindicati versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee (art. 8)

L'art. 8, comma 1, del Decreto Ristori bis rinvia, per la classificazione e l'aggiornamento delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di



rischio alto, alle ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 30 del presente Decreto.

Il comma 6 dell'art. 8 in esame prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (art. 11)

L'art. 11, comma 1, del D.L. 149/2020 dispone che la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del D.L. n. 137/2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 all'esaminato decreto.

La disposizione normativa prevede, altresì, che l'anzidetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

Con il successivo comma 2 dell'art. 11 del Decreto Legge in commento è, altresì, sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 dell'analizzato decreto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 esaminato i dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

Il successivo comma 4 dispone che i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi dell'esaminata disposizione normativa, sono effettuati:

- in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento del totale entro il 16 marzo 2021, ovvero
- mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. In tal caso, il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.



Infine, il comma 5 dispone che i benefici relativi al presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa vigente dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all' articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n. 232/2016, come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate n. 1432381 del 23 dicembre 2019 e n. 248558 del 30 giugno 2020.

Con Provvedimento dell' 11 novembre 2020, prot. n. 0351449/2020, pubblicato sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate l' 11 novembre 2020, l' Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all' articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n. 232/2016.

In particolare, con il Provvedimento esaminato viene sostituito il punto 1.2 del Provvedimento del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, prevedendo che i dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le quali il cliente consumatore finale richiede all' esercente l' acquisizione del proprio codice fiscale, non possono partecipare alla lotteria di cui all' articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n. 232/2016.

Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell' operazione, possono memorizzare, esclusivamente in via alternativa, o il codice fiscale, finalizzato all' ottenimento dell' eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest' ultima.

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell' istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all' articolo 59 del D.L. n. 104/2020.

Con Provvedimento del 12 novembre 2020, prot. n. 0352471/2020, pubblicato sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate il 12 novembre 2020, l' Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell' istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all' articolo 59 del D.L. n. 104/2020.



In particolare, il punto 1 del Provvedimento in esame dispone che l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici, previsto dall'articolo 59 del D.L. n. 104/2020, deve contenere:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
- l'indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA a partire dal 1° luglio 2019;
- l'indicazione se il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto;
- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019;
- l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza;
- la firma e la data di sottoscrizione dell'istanza.

Nel successivo punto 2 del Documento di prassi in esame viene approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

L'Istanza è predisposta in modalità elettronica e i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2020 e giugno 2019, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza.

Nel punto 3 del Provvedimento in esame sono definite le modalità e i termini di trasmissione dell'istanza che è effettuata; in particolare la stessa può essere inviata a partire dal giorno 18 novembre 2020 e non oltre il giorno 14 gennaio 2021.

Nel periodo di cui innanzi, precisa l'Agenzia delle Entrate, è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'Istanza trasmessa in precedenza.



È possibile, inoltre, chiarisce ancora l'Amministrazione finanziaria, presentare una rinuncia all'Istanza trasmessa, anche dopo il termine innanzi indicato, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Il punto 4 del Documento di prassi in argomento prevede che l'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, altresì, che il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività in data antecedente al 1° luglio 2020.

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'Istanza.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973.

Inoltre, il Provvedimento in esame rimarca che in caso di indebita percezione del contributo, a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.

Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Con Decreto 17 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. n. 297 del 30 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le regole tecniche e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'art. 2, comma 1, dell'esaminato Decreto indica le informazioni da comunicare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 100/2020 (sintesi del contenuto, data di avvio, valore del meccanismo transfrontaliero), nonché i termini di comunicazione.

Ai sensi del successivo art. 3 l'Agenzia delle Entrate rilascia un numero di riferimento al momento della comunicazione di un meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle Entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea.

L'art. 4 del Decreto del MEF in commento stabilisce che per i fornitori di servizi, ai fini della qualificazione di intermediario, deve essere soddisfatto lo standard di conoscenza da determinarsi con riferimento:

alla conoscenza effettiva del meccanismo transfrontaliero che l'intermediario possiede sulla base delle informazioni prontamente disponibili in ragione dell'attività di assistenza o consulenza espletata nei confronti del cliente;

al grado di competenza necessaria per fornire il servizio di assistenza o consulenza nonché al livello di esperienza ordinariamente richiesto per la prestazione di detto servizio.

Il successivo art. 6 del Decreto prevede che gli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettere A, B, C ed E, al D.Lgs. n. 100/2020 rilevano solo se suscettibili di determinare una riduzione delle imposte dovute da un contribuente in un Paese dell'Unione europea o in altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1 del medesimo decreto legislativo.

Ai sensi dell'art. 7 gli elementi distintivi di cui all'Allegato 1, lettere A, B e C, punto 1, lettere b), sub 1), c) e d), al D.Lgs. n. 100/2020, rilevano allorché il vantaggio fiscale relativo alle imposte derivabile dall'attuazione di uno o più meccanismi transfrontalieri e conseguibile da uno o più contribuenti è superiore al cinquanta per cento della somma del suddetto vantaggio fiscale e dei vantaggi extrafiscali.

L'anzidetto vantaggio fiscale si calcola come differenza tra le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi.

Riscossione – Mod. F24 - Credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate - articolo 44-bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34/2019.

Con Risoluzione 18 novembre 2020, n. 71/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate, prevista dall'articolo 44-bis del D.L. n. 34/2019.

L'anzidetto articolo 44-bis, come da ultimo modificato dall'articolo 72, comma 1-ter, del D.L. n. 104/2020, dispone che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento oltre 90 giorni), può trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti indicati dalla medesima disposizione, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti.

Con riferimento ai suddetti crediti d'imposta, il successivo comma 2, secondo periodo, del medesimo articolo 44-bis stabilisce che, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono

essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Ciò premesso, ai fini della compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta di cui trattasi è utilizzato il codice tributo "6834", istituito con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011, che con la presente risoluzione è ridenominato "Credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza della colonna "Importi a credito compensati", ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "Importi a debito versati".

Il campo "Anno di riferimento" è valorizzato con l'anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137/2020 e all'articolo 2 del D.L. n. 149/2020.

Con Provvedimento del 20 novembre 2020, prot. n. 358844/2020, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 20 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137/2020 e all'articolo 2 del D.L. n. 149/2020.

In particolare, il punto 1 del Provvedimento in esame dispone che l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del D.L. n. 137/2020 e dall'articolo 2 del D.L. n. 149/2020, deve contenere:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro;
- l'indicazione se il soggetto richiedente ha attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e nel mese di aprile 2020;
- l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;
- la firma e la data di sottoscrizione dell'istanza.

Nel successivo punto 2 del Documento di prassi analizzato viene approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis" (di seguito "Istanza") con

le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

L'Istanza è predisposta in modalità elettronica e i criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza medesima.

Il punto 2.4 del Provvedimento in commento stabilisce che l'ammontare del contributo è determinato moltiplicando la base di calcolo derivante dai dati riportati nell'istanza (prodotto tra il valore del calo di fatturato e corrispettivi e la percentuale riferita all'ammontare dei ricavi o compensi relativi al 2019) per la percentuale riferita allo specifico codice attività prevalente, dichiarato ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, riportata nell'allegato 1 al D.L. n. 137/2020 (eventualmente integrata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 149/2020) e nell'allegato 2 al citato D.L. n. 149 del 2020.

Ai sensi del successivo punto 2.5, qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, la base di calcolo del contributo è determinata così come segue:

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), la base di calcolo è pari al maggiore tra l'importo ottenuto applicando a tale differenza la percentuale del 20, 15 o 10 per cento, a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, e quello corrispondente alla base di calcolo minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
- nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, la base di calcolo del contributo è pari a quella minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

L'Agenzia delle Entrate ha poi ricordato che l'importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

Nel punto 3 del Provvedimento in esame sono definite le modalità e i termini di trasmissione dell'istanza che va presentata a partire dal giorno 20 novembre 2020 e non oltre il giorno 15 gennaio 2021.

Nel periodo di cui innanzi, precisa l'Agenzia delle Entrate, è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'Istanza trasmessa in precedenza.

È possibile, inoltre presentare una rinuncia all'Istanza trasmessa, anche dopo il termine innanzi indicato, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Il punto 4 del Documento di prassi in argomento prevede che l'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice



fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

L'Agenzia delle Entrate ricorda, altresì, che il contributo spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020.

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle Entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973.

Inoltre, il Provvedimento esaminato rimarca che in caso di indebita percezione del contributo, a danno dello Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), ove ne ricorrano i presupposti.

Attuazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 6, e all'articolo 2, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.

Con Provvedimento del 23 novembre 2020, prot. n. 0360494/2020, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 23 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni applicative per consentire alle imprese residenti o stabilite nel territorio dello Stato che si trovino, rispetto a imprese non residenti o alle proprie stabili organizzazioni estere, in una o più delle fattispecie indicate negli artt. 110, comma 7, 152, comma 3, e 168-ter, comma 10, del TUIR, di beneficiare della non applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 2, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.

Il Provvedimento in esame si è reso necessario dal momento che il Decreto del MEF 14 maggio 2018 ha previsto che, con un nuovo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, fossero aggiornate le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabiliti i requisiti di idoneità della stessa, in funzione dell'accesso al regime di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, che sanciscono, rispettivamente, la non applicazione della sanzione di infedele dichiarazione stabilita dall'articolo 1, comma 2 del medesimo Decreto:

- qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, che permetta il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati;
- in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi passivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, comma 4, del D.P.R n. 600/1973, qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

La documentazione idonea è costituita da un Masterfile e da una Documentazione Nazionale.

Il Masterfile fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l'allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche, al fine di consentire alle amministrazioni fiscali di valutare la presenza di un significativo rischio dei prezzi di trasferimento.

È consentita la presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo realizzi attività tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento.

Il punto 2.2 del Provvedimento in esame esplicita in maniera dettagliata il contenuto del Masterfile.

La Documentazione Nazionale fornisce, invece, informazioni più dettagliate relative a specifiche operazioni infragruppo. La documentazione nazionale focalizza l'attenzione sulle informazioni concernenti l'analisi dei prezzi di trasferimento relative a transazioni tra una impresa associata in un determinato Stato e le imprese correlate in Stati differenti.

Il contenuto della Documentazione Nazionale è indicato nel punto 2.3 del Provvedimento in esame.

Ai sensi del punto 4 del Provvedimento in commento, al fine di agevolare le piccole e medie imprese, sono previste per le stesse delle semplificazioni nella redazione della documentazione richiesta.

Il successivo punto 5 definisce la forma, l'estensione e le condizioni di efficacia della documentazione richiesta.

Ai sensi del punto 5.2, la consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

Il punto 5.3 stabilisce che la documentazione deve essere redatta su base annuale, produce effetti esclusivamente per il periodo d'imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino al termine di decadenza per l'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.



Infine, il punto 8 prevede che le disposizioni dell'esaminato Provvedimento:

- sostituiscono le indicazioni del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. 2010/137654, del 29 settembre 2010;
- si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione.

Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 23 novembre 2020, sono state emanate misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 1)

L'art. 1, comma 1, del D.L. 154/2020 (anche Decreto Ristori ter) prevede che il Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori bis), è incrementato di 1.450 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220,1 milioni di euro per l'anno 2021, anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020 e del 20 novembre 2020.

Con il successivo comma 2 dell'art. 1 è stato integrato l'Allegato 2 del citato D.L. n. 149 del 2020 inserendo il codice ATECO 47.72.10 relativo al commercio a dettaglio di calzature e accessori, con percentuale utile per il calcolo del contributo a fondo perduto pari al 200 per cento.

Disposizioni attuative del D.Lgs. n. 100/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica e del decreto del MEF del 17 novembre 2020. Modalità e termini di comunicazione delle informazioni.

Con Provvedimento del 26 novembre 2020, prot. n. 36445/2020, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 26 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le disposizioni applicative del D.Lgs. n. 100/2020, con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018, e del su esaminato decreto del MEF del 17 novembre 2020 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

In particolare, il punto 1 specifica che i soggetti obbligati alle comunicazioni previste nell'esaminato Provvedimento sono gli intermediari e i contribuenti indicati dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d), del D.Lgs. 100/2020.

Il successivo punto 2 contiene una serie di definizioni valide ai fini del presente Provvedimento.



Il punto 3 individua, invece, l'oggetto della comunicazione, che deve contenere:

- il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che effettua la comunicazione;
- le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 100/2020;
- il codice fiscale italiano, se presente, delle persone o entità cui si riferiscono le informazioni;
- il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero già oggetto di una prima comunicazione all'Agenzia delle Entrate o all'Autorità competente di un altro Stato UE e in relazione al quale venga effettuata una comunicazione successiva.

Nel punto 4 del Documento di prassi in esame vengono dettagliati, coerentemente con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 100/2020 e le regole tecniche per l'applicazione dello stesso contenute nel su esaminato Decreto del 17 novembre 2020, i termini utili per la comunicazione, anche periodica, delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, specificando che:

- la comunicazione relativa ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione relativi al periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 è effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- la prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili deve essere presentata dagli intermediari all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021;
- le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020 sono effettuate entro il 28 febbraio 2021.

Il successivo punto 5 definisce, invece, le modalità tecniche mediante le quali effettuare le comunicazioni da parte dei soggetti tenuti alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Il punto 6 del Provvedimento in esame stabilisce le modalità di rilascio delle ricevute da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché le modalità per la trasmissione di comunicazioni correttive ovvero di annullamento delle comunicazioni già trasmesse.

Riscossione - Estensione delle modalità di versamento di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, di cui al D.P.R. n. 131/1986 e all'imposta sulle donazioni di cui al D.L. n. 262/2002 e al D.Lgs. n. 346/1990, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Con Provvedimento del 27 novembre 2020, prot. n. 365557/2020, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 27 novembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo del modello "F24" anche al pagamento dei tributi ed ei relativi interessi, sanzioni e accessori, dovuti per

la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di cui al D.P.R. n. 131/1986, nonché al versamento dell'imposta sulle donazioni di cui all'articolo 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006 e al D.Lgs. n. 346/1990, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

Così come indicato nel punto 1.2, l'utilizzo del modello di versamento "F24" può essere effettuato con riferimento agli atti presentati per la registrazione dal 7 dicembre 2020.

Il successivo punto 2 disciplina il periodo transitorio stabilendo che:

- fino al 30 giugno 2021 può essere utilizzato il modello "F23", secondo le attuali modalità;
- a partire dal 1° luglio 2021 i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello "F24";
- i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.

Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 - Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157, pubblicato sulla G.U. n. 297 del 30 novembre 2020, sono state emanate misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Segnaliamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP (art. 1)

L'art. 1 del D. L. n. 157/2020 (anche Decreto Ristori quater) dispone, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020.

Ai sensi del successivo comma 2, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del D.L. n. 104/2020 e all'articolo 6 del D.L. n. 149/2020, che disciplinano la proroga (al 30 aprile 2021) del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Il comma 3 dell'art. 1 del Decreto in esame prevede che il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e

dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione;
- che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;



- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'esaminato decreto;
- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ai sensi del successivo comma 4 le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. n. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'art. 30 del D.L. n. 149/2020, ovvero;
- agli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni) come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n. 149/2020.

Il comma 5 dell'art. 1 in commento stabilisce che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 e che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il successivo comma 6 ha apportato modifiche all'art. 42-bis, comma 5, del D.L. 104/2020, prevedendo che in caso di errata applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 24 del D.L. n. 34/2020 (stralcio del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 aprile 2020 (in precedenza la scadenza era il 30 novembre 2020) senza applicazione di sanzioni né interessi.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2)

L'art. 2 comma 1, del D.L. 157/2020 prevede, per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto

allo stesso mese dell'anno precedente, la sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e delle ritenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai versamenti relativi all'IVA;
- c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Il successivo comma 2 prevede che i versamenti di cui innanzi sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del Decreto Ristori quater le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ivi stabiliti:

- ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse) come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n. 149/2020, nonché;
- ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al D.L. 149/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del D.L. n. 149/2020.

Il successivo comma 4 dispone che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica

soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021 e che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP (art 3)



L'art. 3 del Decreto Legge in commento dispone la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del DPR n. 322/1998, in scadenza il 30 novembre 2020.

Proroga termini definizioni agevolate (art. 4)

L'art. 4 del D.L. n. 157/2020 interviene sull'art. 68, comma 3, del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), prorogando al 1° marzo 2021 (la precedente scadenza era il 10 dicembre 2020) il termine per il versamento delle rate, da corrispondere nel 2020, in relazione alle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018, all'articolo 16-bis del D.L. n. 34/2019 (cd. definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione), e all'articolo 1, commi 190 e 193, della L. n. 145/2018 (cd. "saldo e stralcio").

Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche (art. 6)

Con l'articolo 6 del Decreto Legge esaminato viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori), con l'ammissione dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del presente Decreto (agenti di commercio, mediatori e procacciatori di affari).

Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione (art. 7)

L'art. 7 del D.L. 157/2020 innova l'istituto della dilazione dei ruoli di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

In particolare, con l'art. 7, comma 1, lettera a), è stato sostituito il comma 1-quater dell'anzidetto art. 19, in forza del quale a seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

L'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto in commento inserisce nell'art. 19 citato, dopo il comma 1-quater, i commi 1-quater 1 e 1-quater 2.

Nella prima novella legislativa viene precisato che non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, in qualunque momento antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione.



La seconda novella dispone, invece, che il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

L'art. 7, comma 2, del Decreto Ristori quater prevede che le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'esaminato decreto (30 novembre 2020).

Un'altra novità è prevista dal comma 3 dell'art. 7 in esame che stabilisce, per le richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e fino al 31 dicembre 2021, l'aumento da 60.000 a 100.000 euro della soglia di debito entro la quale non si deve dimostrare con apposita documentazione la temporanea situazione di obiettiva difficoltà a pagare le rate.

Con il successivo comma 4 dell'art. 7, sempre con riferimento alle rateizzazioni richieste entro la fine del 2021 viene aumentato da 5 a 10 il numero di rate, anche non consecutive, che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

Il comma 5 prevede che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. In tal caso ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del precedente comma 4.

Infine, il comma 6 dell'art. 7 del D.L. n. 157/2020 interviene sull'art. 68, comma 3-bis, del D.L. n. 18/2020, aggiungendo la previsione secondo cui possono essere accordate nuove dilazioni anche relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate disciplinate dall'art. 6 del D.L. 193/2016 e dall'art. 1, commi da 4 a 10-quater del D.L. 148/2017.

Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU (art. 8)

L'art. 8 del D.L. 157/2020 stabilisce che l'esenzione IMU per alberghi e strutture ricettive ex articolo 177, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ex articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del D.L. n. 104/202 (Decreto Agosto), ex articolo 9, comma 1, del D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori) ed ex articolo 5, comma 1, del D.L. n. 149/2020 (Decreto Ristori bis) si applica ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

